TRIBUNALE DI PESCARA
Ufficio del Giudice di Pace

Linee guida per l'applicazione dei parametri di cui ai D.M. n. 55 del 10.03.2014, n. 37 del 8.03.2018 e n. 147 del 13.8.2022 (entrato in vigore il 23.10.2022) nei casi di liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria dei compensi professionali ai difensori nei giudizi penali avanti il Giudice di Pace

Ambito di applicazione

Le linee guida costituiranno punto di riferimento per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata a favore di imputati e persone offese ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 DPR 115/02), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 DPR 115/02), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 DPR 115/02). Le seguenti linee guida, adottate per ricomprendere le liquidazioni dei difensori di ufficio di imputati insolventi nonché per adeguare i parametri alle nuove tariffe di cui al D.M. 147/2022, sostituiscono quelle adottate con il protocollo sottoscritto in data 5 novembre 2019 ed hanno efficacia dalla data di sottoscrizione.

Criteri adottati

L'adozione di linee guida ha lo scopo di individuare dei criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché di limitare le divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato. Il compenso è liquidato per fasi.

Il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese eventualmente sostenute.

Il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese eventualmente sostenute.

I compensi previsti per le singole fasi saranno ovviamente liquidati solo qualora si riscontri lo svolgimento di attività ad esse riconducibili.

Le linee guida prevedono, per la fase dibattimentale, due tipologie di processi:

- **Tabella 1**: processi di semplice e rapida definizione, senza istruttoria dibattimentale, definiti ex artt.34 e 35 D.Lvo n.274/2000 e con remissione di querela
- **Tabella 2**: processi con istruttoria dibattimentale

Tutti gli importi concordati tengono conto dei parametri fissati dai D.M. indicati in epigrafe e della riduzione di cui all'art. 106 bis DPR 115/02.

La rivisitazione dei compensi già concordati con il protocollo del 17.07.2018 è stata determinata dalle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022.

Si è deciso inoltre di modificare le **formalità di accertamento dell'insolvenza** per le liquidazioni dei difensori di ufficio, alla luce di mirata indagine svolta dal Tribunale presso la cancelleria dell'esecuzione sull'iscrizione dei pignoramenti e la tipologia degli stessi, che ha fatto emergere la residualità delle iscrizioni dei pignoramenti presso il debitore (peraltro in gran parte relativa a beni mobili registrati), apparendo pertanto maggiormente utile il ricorso a pignoramenti presso terzi che implica l'accesso alle banche dati.

In ipotesi di **difesa congiunta** di più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il difensore presenterà una richiesta di liquidazione unica e, previa riunione dei procedimenti di cui al mod. 27, il compenso sarà aumentato nella misura del 30% per ciascun soggetto fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10% oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta.

In ipotesi di **riunione di processi per reati connessi** richiesta dai difensori nonché di **tentativo di conciliazione obbligatorio,** si concorda che tali attività siano da ricondurre alla "fase introduttiva".

In relazione a quanto previsto dall'art. 2 D.M. 55/14, come modificato dall'art. 1 D.M. n. 147/22, alla liquidazione andrà aggiunto il rimborso a titolo di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.

Continuita' della difesa di ufficio

Il Giudice nominerà, nelle diverse udienze, in caso di mancata presenza del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p., in deroga ai turni di reperibilità stabiliti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, lo stesso difensore - qualora sia presente personalmente - designato in sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p. in precedenza, essendo in tal modo assicurata una difesa effettiva all'imputato e non ostando in tale senso il dato normativo (art. 97, comma 4, c.p.p.).

Avvicendamento di più difensori nell'ambito dello stesso procedimento

Qualora nel corso del medesimo processo intervengano più difensori - siano essi difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ovvero difensori di ufficio ex art. 97 co. 1° e co. 4° c.p.p. - attesi i limiti previsti dall'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 sul limite massimo degli importi

liquidabili, ove più difensori abbiano svolto attività riconducibili ad identiche fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), si applicheranno per ognuna di tale fase i parametri medi ridotti di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 (massimo liquidabile nel settore del patrocinio a spese dello Stato), ridotti in proporzione al numero dei difensori intervenuti aventi titolo alla liquidazione. In ogni caso, la liquidazione in favore di ogni singolo difensore avverrà solo alla definizione del giudizio.

Elezione di domicilio

In applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass sez. IV n. 12243 del 13.2.2018) l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale. Ne deriva che qualora l'istanza di ammissione contenga l'elezione di domicilio presso il difensore, il provvedimento di ammissione al beneficio conterrà l'espressa indicazione del domicilio, salva espressa modifica che dovrà essere allegata e depositata nel fascicolo del processo.

Attesa la valenza dell'eventuale elezione di domicilio, il difensore che sia stato ammesso al patrocinio da parte del GIP avrà cura di depositare, nella prima udienza utile successiva all'ammissione, copia dell'istanza di ammissione al beneficio contenente l'elezione del domicilio ovvero del decreto di ammissione per consentire l'individuazione dell'esistenza dell'elezione del domicilio nel corso della successive fase dibattimentale.

Modalità di liquidazione

I difensori depositano in cancelleria l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato utilizzando, se del caso, il modello allegato al presente protocollo.

I criteri espressi nelle linee guida saranno applicabili solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione.

Il difensore che intende avvalersi delle linee guida si impegna a presentare l'istanza, unitamente a copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ove emesso da altra autorità giudiziaria), ovvero della documentazione che attesta la irreperibilità anche di fatto dell'assistito, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta. Nel caso di prestazione di attività a favore di imputato dichiarato irreperibile il difensore si impegna ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità che allegherà in copia.

La liquidazione è disposta dal giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore. Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti dandone atto nel verbale di udienza.

La liquidazione sarà differita per il tempo strettamente necessario soltanto qualora, alla presentazione dell'istanza, il difensore non sia ancora in possesso, per ritardi ascrivibili agli uffici tempestivamente interpellati (anagrafe, DAP, consolati), della documentazione che deve allegare secondo quanto indicato ai punti precedenti.
Nel caso di prestazione di attività in favore di **imputato insolvente**, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione di documentazione, non appena divenuta disponibile, di avere inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito e/o le procedure esecutive finalizzate al recupero del credito, così come previsto dal successivo punto.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DI UFFICIO
- Documentazione necessaria -

A) Persona difesa: ***cittadino italiano residente nello Stato***

1. parcella e atto di costituzione in mora recapitato in alternativa presso la residenza anagrafica, ovvero il domicilio dichiarato, ovvero, se risulta in atti, presso il luogo ove esercita abitualmente attività lavorativa;

2. attestazione di avvenuta ricerca beni da pignorare con modalità telematiche ex art. 492 bis c.p.c. mediante deposito del processo verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario nel quale si indichino tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze che dovrà necessariamente comprendere le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti (in particolare: anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari; banche dati degli enti previdenziali; Pubblico Registro Automobilistico);

3. in alternativa al punto precedente (2), previa autorizzazione da parte del Giudice dell'Esecuzione all'accesso diretto alle banche dati da parte del creditore (nell'ipotesi di difetto di collegamento diretto con le banche dati degli Ufficiali Giudiziari addetti all'U.N.E.P. presso il tribunale competente ed in attesa dell'emanazione del relativo regolamento attuativo) il difensore dovrà depositare, in luogo del processo verbale dell'Ufficiale Giudiziario, una relazione avente analogo contenuto;

4. verbale di pignoramento negativo dei beni mobili registrati e/o dei crediti emergenti dalla suindicata ricerca.

Potendo le procedure di pignoramento presso terzi, nell'immediato, gravare in misura eccessiva il settore delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Pescara, attualmente in sofferenza per i tempi di fissazione dell'udienza, si conviene che fino al 31.12.2023 gli adempimenti di cui ai **punti 2 e 3**

potranno essere sostituiti con l'effettuazione di pignoramento mobiliare negativo presso il debitore, da cui risulti la dichiarazione del debitore ex art. 492 co. 4 e 5 c.p.c..

B) Persona difesa: ***cittadino straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno***

1. stessa documentazione indicata per il punto A;

2. attestazione del consolato o dell'ambasciata dello stato di provenienza da cui risulti che l'assistito non sia titolare di proprietà immobiliari o altri redditi percepiti all'estero (*in questo caso il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora il difensore provi di avere inoltrato tale richiesta e questa non sia pervenuta nei successivi sessanta giorni*).

C) Persona difesa: ***cittadino italiano di fatto irreperibile***

1. parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l''assistito ha esercitato attività lavorativa;

2. verifica anagrafica aggiornata negativa;

3. certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

D) Persona difesa: ***cittadino straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile, di cui non si conosca la residenza all'estero***

1. parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;

2. verifica anagrafica aggiornata negativa;

3. certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

E) Persona difesa: ***cittadino straniero sedicente senza fissa dimora, di fatto irreperibile***

1. certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;

2. in caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore, parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito;

3. in caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore verifica anagrafica aggiornata negativa.

F) Persona difesa: ***cittadino straniero di cui si conosce la residenza all'estero*:**

1. parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica;
2. atto di recupero negativo.

G) Per i procedimenti di cui agli artt.10 bis e 14 D.Lvo n.286/1998 e nei quali l'imputato è dichiarato irreperibile o senza fissa dimora, gli adempimenti a carico del difensore d'ufficio sono quelli di cui alla lettera E) del presente protocollo.

TABELLA 1

Processi di semplice e rapida definizione senza istruttoria dibattimentale, definiti ex artt.34, 34 D.Lvo n.274/2000 e remissione di querela: € 570,00

Fase di studio	€ 130
Fase introduttiva	€ 210
Fase decisionale	€ 230

TABELLA 2

Processi con istruttoria dibattimentale: € 880,00

Fase di studio	€ 130
Fase introduttiva	€ 160
Fase istruttoria	€ 310
Fase decisionale	€ 280

SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI DI UFFICIO PER IL RECUPERO DEI COMPENSI

Si conviene per una liquidazione forfettaria, comprensiva di compensi e spese, in linea con i parametri medi previsti per la liquidazione del compenso nelle procedure di ingiunzione e nella considerazione dello scarto tra i compensi riconosciuti in sede giudiziale e quelli liquidabili secondo il regime del patrocinio a spese dello stato (applicabile ai sensi dell'art. 116 DPR n. 115/2002), viene fissata quanto alla formazione del titolo esecutivo nella misura di € ***250,00*** (salvo il caso in cui la liquidazione contenuta nel titolo esecutivo sia inferiore) ed **€ 150,00** per fase esecutiva, oltre agli accessori di legge (iva, cap e spese generali nella misura del 15%) ed al rimborso di ulteriori spese ove documentate.

COMMISSIONE PERMANENTE

Si conferma la costituzione della Commissione Permanente, già individuata in seno all'Osservatorio di Giustizia, nel protocollo relativo alle liquidazioni del Tribunale di Pescara – Sezione penale, aggiungendo un giudice rappresentante dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Pescara, 1° dicembre 2022

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente della Sezione penale

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale

Il Presidente Ass. Difensori d'Ufficio

Il Presidente AIGA